

(N. 2178)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TARTUFOLI e PIOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1962

Modifica della legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente il regime speciale di imposizione *una tantum* per i prodotti tessili

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 12 agosto 1957 n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958 n. 267, è stato istituito uno speciale regime di imposizione *una tantum* per i prodotti tessili, che si articola nell'applicazione dell'I.G.E. con l'aliquota condensata del 6 per cento sulle materie prime tessili (tessuti ed altri manufatti).

In base all'articolo 9 della citata legge le vendite di filati occorrenti per la fabbricazione dei predetti tessuti non sono soggette ad I.G.E. in quanto l'imposta afferente tali vendite è assorbita nelle predette aliquote condensate corrisposte rispettivamente sulle materie prime e sui tessuti od altri manufatti. Peraltro, l'esenzione non è stabilita per tutti in genere i detti filati, bensì e soltanto per quelli compresi nell'apposita tabella all. C alla citata legge, quando appunto vengono impiegati nella fabbricazione dei tessuti ed altri manufatti elencati nella tabella B.

L'applicazione del predetto regime speciale di imposizione mentre non ha dato luogo, in via di massima, ad inconvenienti degni di nota, ha rilevato qualche imperfe-

zione in relazione a singoli settori tessili. Una di tali imperfezioni è costituita dal fatto che nella predetta tabella C non sono compresi alcuni filati (fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata; filati metallici combinati con filati tessili) i quali tuttavia vengono impiegati nella fabbricazione di prodotti tessili compresi nella tabella all. B alla medesima legge, comprendente gli articoli soggetti all'imposta in via *una tantum* (tessuti elastici, maglierie elastiche, tessuti lamées, eccetera).

Si tratta di una anomalia dovuta a mero errore materiale verificatosi nella compilazione della tabella all. C, giacchè, essendo esenti da I.G.E. tutti i filati impiegati nella fabbricazione dei prodotti di tabella B l'assoggettamento al tributo dei filati elastici e di quelli metallici, benchè anch'essi impiegati nella fabbricazione di prodotti di tabella B non è in alcun modo giustificabile. La mancata inclusione dei detti filati elastici e di quelli metallici nella tabella C comporta d'altro canto una ingiustificata dupli-

cazione del tributo giacchè, oltre all'imposta dovuta sulle materie prime (cotone, rayon, eccetera) impiegati nella fabbricazione dei filati e a quella dovuta per le vendite dei cennati tessuti — imposte, che, come si è detto, assorbono anche quella afferente le vendite dei filati — si rende dovuta un'ulteriore imposta esclusivamente nel particolare settore in esame anche sui filati medesimi.

Il Ministero delle finanze ha cercato di ovviare a tale inconveniente sia pure limitatamente ai filati elastici dichiarando, con risoluzione n. 77266 in data 30 marzo 1962 che nel caso di imprese le quali acquistino i filati di cotone, di raion, eccetera, li impieghino nel rivestimento dei fili di gomma, cioè nella produzione dei detti filati elastici e poi utilizzino, direttamente, questi ultimi nella produzione dei tessuti, non deve corrispondersi l'imposta per l'acquisto dei predetti filati di cotone e di raion potendosi ritenere che essi siano stati impiegati nella produzione dei tessuti. In altri termini nel caso considerato il Ministero ha ritenuto che la

produzione dei filati elastici costituisca una fase intermedia nella fabbricazione dei tessuti e che pertanto non assuma autonoma rilevanza agli effetti fiscali.

Peraltro, anche tale temperamento apportato dalla Amministrazione finanziaria alla rigida applicazione delle vigenti norme non ha risolto il problema, giacchè vi sono aziende le quali non producendo i filati elastici li acquistano da altre imprese e per tale acquisto — secondo l'avviso espresso dal Ministero con la citata risoluzione — debbono soggiacere all'I.G.E., venendosi così a trovare in condizione di inferiorità rispetto alle altre concorrenti imprese a ciclo completo le quali producendo direttamente i filati elastici non subiscono tale onere.

Per eliminare l'inconveniente lamentato parificando ai fini fiscali le imprese a ciclo completo e quelle a ciclo diviso è necessario pertanto estendere ai filati di cui trattasi il trattamento di esenzione da I.G.E. vigente per tutti gli altri filati da industria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nella tabella C allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono inserite le seguenti voci:

« ex 40.07 - 02-A. — Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili;

ex 40.07 - 03-B. — Filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata;

52.01. — Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici) compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati ».